

le liti perdute, e le liti guadagnate. Vi è una statistica da cui risulta che l'amministrazione del Fondo pel culto è arrivata a guadagnare più del settanta per cento delle cause, e parmi che questo sia un bel risultato. L'onorevole Magnati infine ha detto che vanno perdute molte spese di liti.

Ma egli deve considerare che una parte delle spese di liti non si sono ancora potute ricuperare: o per non essere ancora esaurito il processo in tutti i gradi di giurisdizione, o per non essere compiuta la relativa liquidazione, o perchè transigendosi alcune liti, si sono dovute abbandonare le spese in compenso di altri vantaggi equivalenti. E io posso assicurare la Camera che, anche in questa parte, c'è un vero e sensibile miglioramento nell'amministrazione del Fondo pel culto.

Queste sono le brevissime osservazioni che io dovevo contrapporre a quelle che l'onorevole Magnati fece in principio di seduta.

Magnati. Chiedo di parlare.

Presidente. Ella ha già parlato due volte in questa discussione.

Magnati. Chiedo di parlare per un fatto personale.

Presidente. Accenni al suo fatto personale.

Magnati. Il fatto personale è questo: che si è messo in dubbio qualche mia affermazione. Io non nego che il Fondo per il culto abbia attraversato un periodo di amministrazione meno buono dell'attuale. Ma il fatto è che si presenta alla Camera un bilancio che deve essere giudicato per quello che è, e intorno a cui deve essere lecito d'esprimere la propria opinione.

Non ho parlato di spese che l'amministrazione non dovrebbe fare. Ho detto soltanto che l'assegno pel clero di Sardegna che grava su questo bilancio, doveva invece andare a carico del bilancio del Tesoro, in forza della legge del 1853 o del 1859. Se ci siano altre leggi lo ignoro, e con me lo ignora anche la direzione del Fondo pel culto la quale, sino allo scorso esercizio dimostrava in un'annotazione, riferendosi appunto a questo stanziamento, che non doveva essere tenuta a pagare questa somma.

Ad ogni modo io debbo ringraziare l'onorevole relatore di essersi occupato di ciò che ho detto, e ringrazio l'onorevole ministro d'aver consentito nel mio parere; che cioè nell'amministrazione del Fondo culto si possono ottenere non poche e rilevanti economie.

Presidente. Nessuno più chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli del disegno di legge:

“ Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella A). ”

Occorre, dunque, approvare la tabella A, che fa parte integrante di questo articolo, e di cui do lettura:

TITOLO I. Spesa ordinaria. — Categoria prima. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 1. Ministero - Personale (Spese fisse) lire 582,268.18.

Metto a partito questo capitolo; chi lo approva, voglia alzarsi.

(È approvato, e sono pure approvati, senza discussione i seguenti capitoli fino al 9 inclusive):

Capitolo 2. Ministero - Spese d'ufficio, 61,000 lire.

Capitolo 3. Sussidi ad impiegati dipendenti dall'amministrazione, loro vedove e famiglie, 200,000 lire.

Capitolo 4. Riparazioni ai locali, lire 80,000.

Capitolo 5. Indennità di tramutamento, 140,000 lire.

Capitolo 6. Indennità di supplenza e di missione, lire 140,000.

Capitolo 7. Dispacci telegrafici governativi (Spese d'ordine), lire 120,000.

Capitolo 8. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge della contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria), per memoria.

Capitolo 9. Casuali, lire 50,000.

Spese per l'amministrazione giudiziaria. Capitolo 10. Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse), lire 24,065,800.

Falberti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Falberti. Non debbo fare altro che ricordare all'onorevole guardasigilli d'oggi, le promesse e gli impegni che il suo predecessore prese l'anno scorso, quando discutendosi appunto questo bilancio, il nostro collega, onorevole Gianolio, richiamò l'attenzione del guardasigilli circa le condizioni speciali che al Tribunale di commercio di Torino come agli altri erano fatte dalla nuova misura di competenza dal Codice di commercio. Il guardasigilli rispondeva ammettendo la ragionevolezza dell'osservazione, e dichiarando che per riguardo alle esigenze gerarchiche, si riservava di domandarne il parere al presidente della Corte da cui quel tribunale dipendeva.